



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

<b>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</b>	Nr. Progr.	<b>63</b>
	Data	13/12/2012
	Seduta Nr.	10

**Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 13/12/2012 Ore 20:45**

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 13/12/2012 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Carpeggiani Cristina	SINDACO	Presente	
Marchi Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Bugamelli Eva	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Brintazzoli Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Bonoli Sergio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cere' Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Poggi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pirazzoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Negroni Giulia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Scheda Mauro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gaddoni Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Callegari Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Coronelli Danilo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Rossi Claudio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Stanziani Valerio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Capponcelli Romana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dalto Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
<b>Totale Presenti</b>	<b>14</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>3</b>

**Assenti giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente giustificato

**Assenti NON giustificati i signori:**

MARCHI FRANCESCO; CALLEGARI STEFANIA; STANZIANI VALERIO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Folli Alberto

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Sono presenti gli Assessore non Consiglieri Claudio Franceschi e Anna Venturini.

Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Negroni Giulia, Brintazzoli Emanuele, Coronelli Danilo

Rientra il Consigliere Pirazzoli Fabio.

E' presente il Consigliere Stanziani Valerio entrato alle ore 21.25.

Lascia i lavori della seduta il Consigliere Sergio Bonoli.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Castel Guelfo di Bologna, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti;
5. Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

Ritenuto di approvare un regolamento riguardante la gestione di tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da Leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale;

Acquisiti agli atti, ai sensi art.49, comma 1, del D.Leg.vo 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 1^ Settore;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 10/12/2012;

Uditi il dibattito riportato su DVD, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato ali atti della segreteria comunale, durante il quale è intervenuto il Sindaco per passare la parola al Consigliere Bugamelli Eva che espone l'oggetto.

Di seguito sono intervenuti il Consigliere Rossi Claudio ed il Consigliere Bugamelli in risposta al Consigliere Rossi.

Sono inoltre intervenuti i Consiglieri StanzianiValerio, Scheda Mauro e Dalto Francesco.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

Chiuso il dibattito si passa alle dichiarazioni di voto:

Consigliere Rossi Claudio: Dichiarazione di voto favorevole. Chiede un'applicazione graduale del nuovo regolamento e che sia adeguatamente divulgato usando i canali comunicativi istituzionali.

Consigliere Stanziani Valerio: Dichiarazione di voto favorevole. Chiede che sia adeguatamente divulgato.

Consigliere Scheda Mauro. Dichiarazione di voto favorevole. Ringrazia l'Assessore Bugamelli per l'esposizione. Il regolamento consegue anche un obiettivo di conformità con quanto previsto nei territori limitrofi. Si tratta di un obiettivo richiesto anche dalle GEV. Si tratta spesso di norme che dovrebbero essere di comune buon senso e da questo punto di vista occorre non cadere in forme di iperegolamentazione. Sarà importante una efficace divulgazione del regolamento e che ne sia verificata la corretta applicazione.

Chiuse le dichiarazioni di voto si passa alla votazione dell'oggetto.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori: presenti n. 14, votanti n. 14, voti favorevoli n.14, voti contrari nessuno, astenuti nessuno

### ***DELIBERA***

1. di approvare lo schema di regolamento per la tutela ed il benessere degli animali che si allega in bozza al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato a);
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2013;
3. con successiva votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza dei scrutatori: presenti n. 14, Votanti n. 14, Favorevoli n.14, Contrari nessuno, Astenuti nessuno, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Carpeggiani Cristina

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Folli Alberto

---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 19/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/12/2012

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Mengoli Mirella

---

È copia conforme all'originale.

Data 19/12/2012

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Mengoli Mirella

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Mengoli Mirella



# COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BOLOGNA

## ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Delibera nr. **63**      Data Delibera **13/12/2012**

---

### **OGGETTO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

---

### PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

---

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

---

Data 07/12/2012

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
F.to Pancaldi Cesarina

---

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

---

Data

---

# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

## **Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali**

### Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Diritti degli animali

### Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

### Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Art. 10 - Divieti e obblighi
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 12 - Abbandono di animali
- Art. 13 - Avvelenamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio
- Art. 17 - Esposizione di animali
- Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

### Titolo IV - CANI

- Art. 19 - Detenzione cani
- Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 21 - Divieto di detenzione a catena o similari
- Art. 22 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti o box
- Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 25 - Accesso nei pubblici esercizi
- Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 27 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
- Art. 28 - Rinuncia di proprietà

### Titolo V - GATTI

- Art. 29 - Tutela e controllo della popolazione felina
- Art. 30 - Cura delle colonie feline

### Titolo VI - ALTRI MAMMIFERI

- Art. 31 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate

### Titolo VII - VOLATILI

- Art. 32 - Detenzione di volatili
- Art. 33 - Divieto di alimentazione di colombi urbani

### Titolo VIII - ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE ACQUATICHE, RETTILI E ANFIBI

- Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche, rettili e anfibi

### Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36 - Vigilanza

Art. 37 - Inumazione di animali

Art. 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme



# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

## Titolo I - I PRINCIPI

### **Art. 1 - Profili istituzionali**

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la tutela e la convivenza delle specie animali.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:

1. esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. promuove la cura e la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nel rispetto di quanto previsto nella specifica normativa.
3. vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 4 - Diritti degli animali**

Il Comune:

1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali.
2. promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale e internazionale.

## Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche.

### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da Leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

### **Art. 7 - Esclusioni**

1. Fatti salvi gli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalle Leggi vigenti le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 8 - Detenzione di animali**

1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli tenuto conto della specie e della razza alla quale appartengono.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche etologiche, anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. I locali di ricovero devono essere dotati di sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
7. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo dalle intemperie e dall'esposizione al sole.

### **Art. 9 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

### **Art. 10 - Divieti e obblighi**

È vietato:

1. porre in essere atti lesivi, attivi od omissivi, dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
2. apporre agli animali collari con le punte rivolte all'interno, e, di norma, collari che provochino stimolazioni elettriche, elettroniche e/o da ultrasuoni;
3. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a esposizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
4. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
5. tenere costantemente animali in terrazze o balconi: durante il periodo di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati, riparato dal sole e dalle intemperie. L'animale dovrà avere costantemente acqua da bere. È vietato isolarli in rimesse, cantine o soffitte, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
6. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
7. detenere permanentemente in gabbia furetti;
8. detenere animali confinati lungo l'argine dei corsi d'acqua e nelle aree golenali;
9. addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica;
10. utilizzare animali per il pubblico divertimento; sono assolutamente vietati scommesse e combattimenti tra animali di qualsiasi tipo;
11. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bauli ciechi delle auto;
12. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei: gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi ed avere adeguata areazione e la possibilità di garantire l'abbeveraggio degli animali;
13. condurre animali a guinzaglio tramite veicoli di qualunque genere;
14. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
15. detenere direttamente sul ghiaccio animali vivi, quali aragoste e astici durante le fasi di commercializzazione;
16. utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

17. sono vietate su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente;  
18. chiunque detenga un animale a qualsiasi titolo è tenuto a garantire l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario;  
19. chiunque assista o determini l'investimento di un animale è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o alle centrali operative delle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL. In base a quanto disposto dal Codice della Strada<sup>1</sup>.

### Art. 11 - **Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

1. È fatto divieto sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. È comunque sempre vietato inseguire, catturare o molestare fauna autoctona o alloctona nel periodo in cui i piccoli delle varie specie sono sottoposti a cure parentali, per cui la perdita del genitore da cui dipendono ne causerebbe la morte per inedia.

A maggior precisazione, per i piani di controllo previsti dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche, i metodi usabili e l'ausilio di cani devono essere assolutamente coerenti con le leggi summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio.

3. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

### Art. 12 - **Abbandono di animali**

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, alloctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

### Art. 13 - **Avvelenamento di animali**

1. Per la lotta agli avvelenamenti degli animali si seguono le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 469/2009. In particolare è obbligatorio segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL tutti i casi di morte per avvelenamento, o sospetto avvelenamento di animali, o il ritrovamento di esche, e la zona in cui gli avvelenamenti o i casi di sospetto avvelenamento di animali si sono verificati. L'Azienda Sanitaria pubblica provvederà ai successivi adempimenti di legge.

2. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

### Art. 14 - **Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. Al fine di favorire la circolazione degli animali da compagnia, è possibile ai proprietari/conducenti con animali al seguito utilizzare i mezzi pubblici nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2. Le persone non vedenti hanno diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico; sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa;

3. Tale diritto vale anche per proprietari portatori di disabilità psico-fisiche, accompagnati dai loro cani da assistenza.

### Art. 15 - **Divieto di accattonaggio con animali**

---

<sup>1</sup> articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma "9-bis: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00".

# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

1. E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:
  - a) cuccioli, di età inferiore a 5 mesi, anche se presente la madre;
  - b) animali in evidente stato di gravidanza;
  - c) animali in condizioni di sofferenza fisica, debilitati e/o malati.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici saranno ricoverati presso la struttura pubblica in attesa dei necessari accertamenti sanitari ed amministrativi e della valutazione sullo stato di detenzione e gestione dell'animale.

## Art. 16 - **Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

## Art. 17 - **Esposizione di animali**

1. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
2. In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.
3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.
4. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita relativamente ai cani, gatti e furetti.
5. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire l'esatta età dei cuccioli, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.

## Art. 18 - **Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie); Giraffe; Focche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 è fatto comunque obbligo ai circhi attendati nel territorio del Comune con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
  - rispettare i requisiti strutturali come da Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07
  - assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
  - disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/1992,
  - assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
  - tenere a opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore;
  - garantire che le strutture godano di arricchimenti ambientali e siano collocate in modo da non consentire a terzi il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo;
  - esporre gli animali al pubblico esclusivamente negli orari di spettacolo e/o intrattenimento, ossia durante l'esibizione dei medesimi e solo all'interno della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
4. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
  - a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
  - b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
  - c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;

e) planimetria con data e firma;

f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

5. Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

### Titolo IV - CANI

#### **Art. 19 - Detenzione cani**

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario, e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina entro 30 giorni.

2. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'anagrafe canina ogni eventuale parto, entro il termine di trenta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

#### **Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21.

4. Di norma, nei centri urbani, i cani devono essere condotti al guinzaglio dal loro proprietario o altro detentore, oppure dotati di museruola. I cani possono essere lasciati liberi all'interno di aree di sgambamento appositamente destinate, e predisposte dal Comune.

5. Il guinzaglio deve essere utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

#### **Art. 21 - Divieto di detenzione a catena o similari**

1. È vietato detenere costantemente i cani legati: per i periodi di tempo in cui sono tenuti a catena (o similari), la catena dovrà essere di lunghezza non inferiore a otto metri, (misurati con la catena posta a terra): la catena dovrà essere scorrevole su di un cavo aereo - di lunghezza non inferiore a m. 4 - e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità per evitare lo strangolamento, evitando in ogni modo che si attorcigli attorno ad un palo o albero, compromettendo i liberi movimenti del cane. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di sdraiarsi, di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Infine, il collare del cane deve essere morbido e non del tipo "a strangolo".

#### **Art. 22 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti o box**

1. Per ogni cane di taglia medio-piccola (fino a circa 10 kg di peso), la superficie di base del recinto o del box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9. Per cani di taglia/peso superiore la superficie prevista è di 15 mq.

Per ogni cane in più si aggiungeranno 3 mq. Ogni recinto o box non può contenere più di 3 cani. Sono esclusi gli eventuali cuccioli in fase di allattamento e svezzamento.

2. Deve essere prevista almeno una cuccia che dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra di almeno 10 cm; al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

#### **Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ove non sussistano divieti di accesso.

#### **Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani**

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, può essere prevista l'individuazione di aree destinate a sgambamento, mediante appositi cartelli e recinti, dotate anche delle opportune attrezzature. La loro realizzazione potrà essere sia a cura dell'Amministrazione comunale che di privati cittadini o svolta in collaborazione col volontariato.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, che avranno cura di evitare che vengano arrecati danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche nelle aree o percorsi dedicati vige l'obbligo di raccolta degli escrementi.

### Art. 25 - **Accesso nei pubblici esercizi**

1. I cani, accompagnati dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere, tenuti al guinzaglio:
  - negli uffici pubblici, o ad uso pubblico
  - nei locali pubblici,
  - nei pubblici esercizi,
  - nelle gallerie dei centri commerciali.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà disporre di apposita museruola. L'accesso ai locali dovrà avvenire preferibilmente con museruola applicata, ed in ogni caso la museruola dovrà essere applicata se richiesto dal gestore. In caso di locali particolarmente affollati o rumorosi l'accesso ai locali dovrà avvenire sempre con museruola applicata. Sarà inoltre cura del conduttore dell'animale far sì che questi non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone o cose.
3. E' vietato l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei reparti alimentari dei supermercati.
4. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
5. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi vietare l'accesso ai cani: nel caso, è onere del gestore segnalare in maniera chiara tale divieto all'ingresso del locale.

### Art. 26 - **Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.

### Art.27 - **Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, recepita con L.201/2010, sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
  - a) recisione delle corde vocali
  - b) taglio delle orecchie
  - c) taglio della coda
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi del codice penale vigente.
4. E' vietato l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
5. E' vietato qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
6. E' vietata la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, comma 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
7. E' vietata la vendita, esposizione ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al punto 1.
8. In relazione al combinato disposto dagli articoli 3, comma 1, e 6, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

della Repubblica Italiana n. 68 del 23.03.2009 e le successive integrazioni e proroghe di cui alle ordinanze del Ministero della Salute in data 22 marzo 2011 e in data 4 agosto 2011, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza provvedono a stipulare una polizza di assicurazione civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

### Art. 28 - **Rinuncia di proprietà**

1. Il proprietario del cane che intende avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/2000, deve fornire adeguata motivazione e documentazione. L'accoglimento della richiesta, previa verifica del Comune è comunque subordinata e gestita mediante "liste di attesa e per particolari situazioni di priorità per far fronte ad emergenze".

2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, risulti ripetitiva e non supportata da inderogabili, necessità, l'autorità competente emette motivato provvedimento che vieta la detenzione di cani e gatti all'interessato.

3 la Giunta comunale potrà definire una quota di compartecipazione ai costi amministrativi da porre a carico del privato rinunciante.

### Titolo V – GATTI

#### Art. 29 – **Tutela e controllo della popolazione felina**

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n. 281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n. 27/2000. In particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, il Comune:

- a) assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
- b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'Ausl, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
- c) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
- d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari ed effettuata con sistemi incruenti e vieta il loro utilizzo o cessione per scopi di sperimentazione;
- e) vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n. 320/1954 e con le modalità previste all'art. 22, 4° comma della L.R. n. 27/2000;
- f) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

2. per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

#### Art. 30 – **Cura delle colonie feline.**

1. La cura e il sostentamento delle colonie feline è affidato in gestione dal Comune a soggetto appositamente individuato. Il gestore delle colonie individua un responsabile per ogni colonia tra volontari che si rendano disponibili. Dell'operato e della formazione dei responsabili delle colonie resta responsabile il gestore. Il Comune rilascerà ai volontari incaricati dal gestore un apposito tesserino di riconoscimento.

2. Ai volontari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

3. L'accesso dei volontari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i volontari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuovono le azioni necessarie.

### Titolo VI – ALTRI MAMMIFERI

#### Art. 31 - **Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate**

# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati in questa sezione trovano applicazione le norme della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e dei successivi provvedimenti attuativi.

## Titolo VII - VOLATILI

### Art. 32 - **Detenzione di volatili**

1. I volatili (escluse le razze regolamentate da apposite leggi sulla caccia ed esotiche), per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, inoltre dovranno essere mantenute le condizioni di alternanza di illuminazione della giornata (giorno/notte), nonché di areazione.

### Art.33 **Divieto di alimentazione dei colombi urbani**

1. È vietato alimentare colombi urbani nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.
2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi.
3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

## Titolo VIII - ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE ACQUATICHE RETTILI E ANFIBI

### Art. 34 - **Detenzione di animali appartenenti a specie acquatiche, rettili e anfibi**

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento

## Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 35 - **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6<sup>2</sup>, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 25 a € 150,00**.
3. La violazione di quanto stabilito dall'art.18 relativo a spettacoli ed intrattenimenti con utilizzo di animali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 100,00 a € 500,00** per ogni animale. Il Comune, sempre in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 18, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.
4. Per la violazione di quanto stabilito all'art. 27 commi 1,2,3,4,5,6,7 si applica la sanzione amministrativa di una somma da **€ 100,00 a € 300,00**.  
Per la violazione di quanto stabilito all'art. 27 comma 8 si applica la sanzione amministrativa di una somma da **€ 200,00 a € 600,00**.

---

<sup>2</sup> Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 € né superiori a 10.000,00 €.



## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 13/12/2012

5. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 si applica una sanzione amministrativa da € **77,00** a € **232,00**;

6. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma **da € 100,00 a € 500,00**.

7. Chiunque, in caso di **incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento**, da cui derivi danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) non si attenga al previsto obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 389,00 a € 1.559,00**, secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Inoltre, **ogni altra persona coinvolta in un incidente** con danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) che non ponga in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 78,00 a € 311,00**.

8. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

9. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

10. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

### Art. 36 – **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete all'Amministrazione comunale che si avvale del proprio Servizio o Corpo di Polizia Municipale e di Guardie zoofile effettive o volontarie nominate dal Sindaco del comune;

2. La Vigilanza compete inoltre agli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza di cui l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'AUSL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della legge 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia.

### Art. 37 – **Inumazione di animali**

In attuazione del Regolamento CE 1069/2009 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini, previa acquisizione di una certificazione medico-veterinaria che ne consenta l'esecuzione e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali, il certificato deve essere conservato dal proprietario.

### Art. 38 - **Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.